



Comune  
di **Argenta**

PROVINCIA DI FERRARA

Deliberazione  
n. **17**  
del 04/03/2017

## **Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale**

Seduta pubblica

**OGGETTO: Modifiche al regolamento per la riscossione coattiva delle entrate comunali. Approvazione testo coordinato.**

L'anno **Duemiladiciassette** e questo dì **Quattro** del mese di **Marzo** alle ore **09:30**, in Argenta, nella sede Comunale, nella sala delle adunanze.

Convocato nelle forme prescritte dalla legge e dall'art. 10 dello Statuto Comunale e con appositi avvisi consegnati al domicilio di ciascun Consigliere, si è oggi adunato il Consiglio Comunale. Fatto l'appello risultano:

### **Presenti**

Fiorentini Antonio  
Cai Nadia  
Fiorentini Leonardo  
Cillani Sara  
Pambieri Liviana  
Mannarino Marco  
Morelli Federico  
Tedaldi Alessandro  
Simoni Luca  
Zanoli Sergio  
Mancini Davide  
Venturi Filippo  
Carlotti Sauro  
Bertaccini Luca  
Gulinelli Daniele  
Strozzi Gabriele

Totale presenti: 16

### **Assenti**

Azzalli Gabriella

Totale assenti: 1

Sono presenti gli Assessori: Baldini, Pamini, Borea, Cillani G., Chiarini.

Giustificano l'assenza i Consiglieri:

Assiste il Segretario Generale: Dott.ssa Valeria Villa

Dato atto che il numero dei presenti è legale per la validità della seduta la Sig.ra Nadia Cai, Presidente, dichiara aperta la seduta.

Designati a scrutatori della votazione i Signori:

- 1) Mancini Davide
- 2) Cillani Sara
- 3) Bertaccini Luca

il Consiglio prende in esame gli oggetti entro indicati

**Presenti n. 17 Consiglieri**

**Seduta del 04/03/2017  
Nr. 17**

**OGGETTO:** Modifiche al Regolamento per la riscossione coattiva delle entrate comunali. Approvazione testo coordinato.

*Il presente punto è stato trattato unitariamente, a seguito deliberazione unanime del Consiglio comunale, con il punto avente ad oggetto: "Approvazione Bilancio di Previsione 2017-2019 e relativi allegati". Per quanto concerne la trascrizione della discussione, si effettua, pertanto, un rinvio per relationem, al contenuto della suddetta deliberazione. Singolarmente sono invece rese le dichiarazioni di voto e le votazioni.*

**Nadia Cai – Presidente:** Punto n. 10 - modifiche al regolamento per la riscossione coattiva delle entrate comunali. approvazione testo coordinato. Dichiarazione di voto? Passiamo alla votazione. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Favorevoli 14, contrari 0, astenuti 3. Per l'immediata eseguibilità, favorevoli? Contrari? Astenuti? Per l'immediata eseguibilità favorevoli 14, contrari 0, astenuti 3.

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

**Dato atto** che:

- la "funzione Tributi locali" è stata conferita alla costituita UNIONE DEI COMUNI VALLI E DELIZIE, come da convenzione tra i Comuni di Argenta, Ostellato e Portomaggiore e l'Unione approvata rispettivamente: dal Consiglio Comunale di Argenta con delibera n. 75 in data 23.09.2013, dal Consiglio Comunale di Ostellato con delibera n. 52 in data 26.09.2013, dal Consiglio Comunale di Portomaggiore con delibera n. 37 in data 26.09.2013, dall'Unione dei Comuni Valli e Delizie con delibera n. 13 del 30.09.2013;
- uno degli obiettivi della gestione unificata della funzione tributi è rappresentato dal miglioramento dell'efficienza della gestione, garantendo l'autonomia dei singoli territori in materia di politiche tributarie;
- fra le attività delegate all'Unione Valli e Delizie vi è la predisposizione degli atti e l'eventuale espletamento delle gare per la gestione del sistema tributario territoriale;

**Richiamata** la convenzione per il conferimento all'Unione della funzione relativa ai tributi locali, con particolare riferimento:

- art. 2 comma 1: *"Le funzioni conferite sono quelle afferenti la gestione dei tributi locali, attualmente previsti dalla legge e le attività correlate, nonché gli eventuali nuovi tributi che fossero in futuro istituiti. Sono escluse dal conferimento la ;soggettività attiva d'imposta e la potestà regolamentare che rimangono in capo ai singoli Comuni, fermo restando l'impegno a garantire la massima armonizzazione possibile dei regolamenti in materia. Restano in capo alle Giunte dei singoli comuni conferenti, la legittimazione processuale attiva e passiva, il potere di promuovere l'azione giudiziale, di resistere in giudizio, di conciliare e transigere le liti in materia tributaria. Le Giunte dei comuni si avvalgono del supporto tecnico-giuridico e dei poter gestionali in materia, del personale impiegato nella funzione con particolare riferimento al funzionario designato quale responsabile del tributo."*;
- art. 4 comma 6: *"Gli Organi dell'Unione adottano tutti gli atti inerenti la funzione conferita, nel rispetto dei criteri generali stabiliti negli atti istitutivi dell'Unione, ad esclusione dei regolamenti in materia di tributi locali, degli atti di determinazione/modifica delle aliquote tributarie e degli atti di approvazione dei piani economico-finanziari propedeutici alla determinazione delle aliquote medesime, qualora previsti dalla normativa vigente. Restano in capo ai singoli comuni i procedimenti in corso al momento del conferimento della funzione, relativi al contenzioso in materia tributaria, per la disciplina dei quali si fa rinvio alla regola contenuta nell'art.2, comma 1."*;

**Visto** l'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997 ed in particolare:

- il comma 1, che prevede la facoltà per i Comuni di disciplinare le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene le fattispecie imponibili, i soggetti passivi e l'aliquota massima;
- il comma 2, il quale dispone che i regolamenti devono approvarsi entro il termine di approvazione del bilancio;

**Visto** l'art. 36, comma 2, del D.L. 248/2007 (convertito nella L. n. 31/2008), che prevede che la riscossione coattiva dei tributi e di tutte le altre entrate degli enti locali continua a potere essere effettuata con:

- a) la procedura dell'ingiunzione di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, seguendo anche le disposizioni contenute nel titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in quanto compatibili, nel caso in cui la riscossione coattiva e' svolta in proprio dall'ente locale o e' affidata ai soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;
- b) la procedura del ruolo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, se la riscossione coattiva e' affidata agli agenti della riscossione di cui all'articolo 3 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248;

**Dato atto** che a norma dell'art. 5, comma 11, del D.L. 30 dicembre 2016 n. 244, il termine di approvazione del bilancio di previsione è fissato, per l'anno 2017, al 31 marzo 2017;

**Considerato** che la materia della riscossione coattiva nazionale da parte di Equitalia è stata oggetto di innumerevoli innovazioni normative e proroghe, fra le quali rilevano:

- D.L. n. 70/2011 come convertito in legge n. 106/2011;
- D.L. n. 201/2011 convertito in legge n. 214/2011;
- Art. 1, comma 642, legge n. 190 del 23/12/2014;
- D.L. n. 193 del 22/10/2016, convertito con modificazioni in legge 1/12/2016 n. 225, il quale dispone la proroga al 31 maggio 2017 del periodo transitorio della riforma, nonché lo scioglimento di Equitalia a decorrere dal 1° luglio 2017, con funzioni riattribuite all'Agenzia delle Entrate;

**Visto** che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 18/04/2015 Il Consiglio Comunale, nell'incertezza della riforma, ha approvato il regolamento comunale per la riscossione coattiva delle entrate tributarie, introducendo la disciplina dell'ingiunzione di pagamento di cui al R.D. n. 639/1910;

**Ritenuto** di voler modificare il Regolamento per la riscossione coattiva delle entrate comunali, approvato con proprio atto n. 20/2015, laddove all'art. 2 si prevede la riscossione coattiva con le sole procedure di cui al R.D. n. 639/1910, affinché l'ente possa effettuarla con la modalità di volta in volta ritenuta più conveniente, sostituendo l'articolo stesso con il seguente:

1. La riscossione coattiva può essere effettuata, per ragioni di economicità, efficienza e funzionalità, a mezzo ruolo coattivo di cui al D.P.R. 29/09/1973 n. 602, ovvero tramite ingiunzione di pagamento di cui al R.D. 14/04/1910 n. 639, applicando, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel titolo II del D.P.R. n. 602/1973, nel rispetto dei limiti di importo e delle condizioni stabilite per gli agenti della riscossione in caso di iscrizione ipotecaria e di espropriazione forzata immobiliare, fermo restando l'applicabilità delle procedure ordinarie di cui al Codice di procedura civile;

**Considerato** che in conseguenza di tale modifica, si rende necessario altresì:

- modificare il titolo dell'art. 2 "Riscossione coattiva diretta", con la denominazione: "Riscossione coattiva";
- aggiungere, all'inizio dell'art. 3, comma 1: "Nel caso di riscossione coattiva mediante ingiunzione di pagamento,";

**Dato atto** che il Regolamento per la riscossione coattiva delle entrate comunali, così modificato, si allega al presente atto, allo scopo di facilitarne la consultazione;

**Visto** il D.Lgs. 14/03/2013 n. 33 riordino della disciplina sulla pubblicità, trasparenza e informazione;

**Dato atto** che il responsabile del procedimento, individuato nell'incaricato di Posizione Organizzativa responsabile del Servizio Tributi dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie, come previsto nel Piano di Prevenzione della corruzione riferito al triennio 2017-2019, ha attestato:

- di aver rispettato le varie fasi del procedimento ai sensi della normativa specifica e la rispettiva tempistica;
- di aver verificato, nel corso delle diverse fasi del procedimento, l'insussistenza di situazioni di conflitto d'interessi;
- di essersi attenuto alle misure di prevenzione della corruzione, generali e specifiche, previste nel Piano Triennale di prevenzione della corruzione in vigore presso l'ente;
- i presupposti e le ragioni di fatto, oltre che le ragioni giuridiche sottese all'adozione del provvedimento;

**Considerato** che ai sensi dell'articolo 239, comma 1 lettera b) 7) del Tuel è necessaria l'acquisizione del parere dell'Organo di Revisione che è stato reso con parere nr. 08/2017 in data 27/02/2017 acquisito al protocollo generale nr. 3665 del 28-02-2017;

**Visto** il Parere di regolarità tecnica FAVOREVOLE espresso dal Dirigente del Settore Finanze dell'Unione Valli e Delizie, ad esito del controllo attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ed il Parere di regolarità contabile FAVOREVOLE espresso dal medesimo Dirigente del Settore Programmazione e gestione finanziaria del Comune di Argenta, attestante la regolarità contabile del presente atto in relazione agli effetti diretti e/o indiretti che lo stesso produce sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente, ai sensi degli articoli 49, 147, comma 1 e 147-bis del Decreto legislativo 18/08/2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;

Dopo votazione palese da parte dei n. 17 Consiglieri presenti, di cui 14 favorevoli (P.D. – M5S – F.I.), n. 0 contrari, n. 3 astenuti (A.R.),

### **DELIBERA**

**1)** per le motivazioni esposte in premessa, di approvare le seguenti modifiche al Regolamento per la riscossione coattiva delle entrate comunali:

- l'art. 2, comma 1, è sostituito dal seguente:

- "La riscossione coattiva può essere effettuata, per ragioni di economicità, efficienza e funzionalità, a mezzo ruolo coattivo di cui al D.P.R. 29/09/1973 n. 602, ovvero tramite ingiunzione di pagamento di cui al R.D. 14/04/1910 n. 639, applicando, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel titolo II del D.P.R. n. 602/1973, nel rispetto dei limiti di importo e delle condizioni stabilite per gli agenti della riscossione in caso di iscrizione ipotecaria e di espropriazione forzata immobiliare, fermo restando l'applicabilità delle procedure ordinarie di cui al Codice di procedura civile".;

- il titolo dell'art. 2 è rinominato in "Riscossione coattiva";

- all'inizio dell'art. 3, primo comma, si aggiunge "Nel caso di riscossione coattiva mediante ingiunzione di pagamento,";

**2)** di approvare il testo coordinato con le modifiche preindicate allegato al presente atto, di cui forma parte integrante e sostanziale;

**3)** di disporre la pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Argenta ai sensi della vigente normativa in tema di trasparenza e di pubblicità;

**4)** di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, tramite pubblicazione sul sito Portale Federalismo Fiscale;

**5)** di dare atto che le modifiche apportate con la presente deliberazione entrano in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296/2006, il 1° gennaio 2017;

Quindi con successiva e separata votazione palese da parte dei n. 17 Consiglieri presenti, di cui 14 favorevoli (P.D. – M5S – F.I.), n. 0 contrari, n. 3 astenuti (A.R.)

### **DELIBERA**

ravvisandone la necessità ed impellenza, di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'articolo 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.

Pareri espressi ex art. 49 D.Lgs. 267/2000

**Parere regolarità tecnica: favorevole**

f.to in digitale Dott.ssa Patrizia Travasoni

**Parere regolarità contabile: favorevole**

f.to in digitale Dott.ssa Patrizia Travasoni

Letto, confermato e sottoscritto come segue

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
***Nadia Cai***

IL SEGRETARIO GENERALE  
***Dott.ssa Valeria Villa***

La presente copia composta da n. .... pagine, è conforme, ai sensi dell'art.18, comma 2, del D.P.R. N.445/2000 ed all'art.23, comma 1 del D.Lgs. n.82/2005, al documento originale sottoscritto con firma digitale, conservato presso questo Ente.  
In carta libera per uso amministrativo.

Argenta, il

Il Pubblico Ufficiale

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del DPR 445/2000 e dell'art. 21 del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni. Il documento originale è conservato in formato elettronico su banca dati del Comune di Argenta.

# COMUNE di ARGENTA (Provincia di Ferrara)

## Regolamento per la riscossione coattiva delle entrate comunali

### INDICE

Art. 1 -	Finalità del regolamento.....	Pag. 2
Art. 2 -	Riscossione coattiva .....	Pag. 2
Art. 3 -	Predisposizione liste di carico e condizione sui crediti	Pag. 2
Art. 4 -	Trasmissione delle liste di carico.....	Pag. 2
Art. 5 -	Atto d'ingiunzione fiscale .....	Pag. 2
Art. 6 -	Efficacia dell'ingiunzione fiscale come titolo esecutivo e come precetto.....	Pag. 3
Art. 7 -	Opposizione all'ingiunzione fiscale.....	Pag. 3
Art. 8 -	Somme di modesto ammontare.....	Pag. 3
Art. 9 -	Rimborso spese .....	Pag. 3
Art. 10 -	Interessi di mora.....	Pag. 3
Art. 11 -	Modalità di pagamento.....	Pag. 4
Art. 12 -	Rateazione del pagamento .....	Pag. 4
Art. 13 -	Sospensione della riscossione.....	Pag. 4
Art. 14 -	Azioni cautelari ed esecutive .....	Pag. 4
Art. 15 -	Fermo amministrativo .....	Pag. 5
Art. 16 -	Azioni cautelari e conservative dei crediti.....	Pag. 5
Art. 17 -	Sgravio e rimborso.....	Pag. 5
Art. 18 -	Funzionario responsabile del servizio.....	Pag. 5
Art. 19 -	Notificazione degli atti della riscossione coattiva.....	Pag. 5
Art. 20 -	Opposizione alle procedure di riscossione coattiva.....	Pag. 5
Art. 21 -	Rinvio dinamico.....	Pag. 5
Art. 22 -	Entrata in vigore.....	Pag. 5

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

### **Art. 1 – Finalità del regolamento**

1. Il presente regolamento adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto legislativo 15 Dicembre 1997, n. 446, e dall'articolo 50 della legge 27 dicembre 1997 n. 449, disciplina le varie attività che il contribuente e il Comune sono tenuti a compiere in merito alla gestione dei crediti tributari ed extratributari per i quali hanno avuto esito negativo le ordinarie procedure di riscossione volontaria.

### **Art. 2 - Riscossione coattiva**

1. La riscossione coattiva può essere effettuata, per ragioni di economicità, efficienza e funzionalità, a mezzo ruolo coattivo di cui al D.P.R. 29/09/1973 n. 602, ovvero tramite ingiunzione di pagamento di cui al R.D. 14/04/1910 n. 639, applicando, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel titolo II del D.P.R. n. 602/1973, nel rispetto dei limiti di importo e delle condizioni stabilite per gli agenti della riscossione in caso di iscrizione ipotecaria e di espropriazione forzata immobiliare, fermo restando l'applicabilità delle procedure ordinarie di cui al Codice di procedura civile.

### **Art. 3 – Predisposizione liste di carico e condizione sui crediti**

1. **Nel caso di riscossione coattiva mediante ingiunzione di pagamento**, il Servizio Tributi preposto alla riscossione delle entrate tributarie, predispose le liste di carico secondo le modalità del tracciato record che il funzionario responsabile del procedimento di riscossione coattiva metterà a disposizione, nonché su copia cartacea secondo quanto stabilito al successivo comma 6.

2. Nelle liste di carico vengono incluse, con separati articoli di lista distinti per tipologia e voci di entrata ed anno, le quote dovute dagli utenti, le spese di notifica e gli interessi.

3. Gli elenchi trasmessi devono essere completi e contenere dati esatti ed aggiornati. I crediti iscritti negli elenchi devono essere certi, liquidi ed esigibili. Il funzionario responsabile del procedimento di riscossione coattiva si riserva di verificare la rispondenza dei crediti ai suddetti requisiti previa acquisizione della documentazione comprovante la sussistenza, la liquidità e l'esigibilità degli stessi.

4. Tra i dati identificativi di cui al comma precedente devono essere necessariamente ricompresi gli estremi della notifica dell'accertamento, dell'avviso o del titolo esecutivo al contribuente.

5. L'affidamento formale dei carichi da riscuotere al funzionario responsabile del procedimento di riscossione coattiva avverrà mediante consegna della copia cartacea della lista di carico analitica, i cui crediti dovranno essere certificati certi, liquidi ed esigibili dal responsabile del procedimento preposto alla riscossione dell'entrata tributaria, il quale apporrà in calce alla lista di carico stessa la propria sottoscrizione per vidimazione e resa esecutività dei carichi affidati.

### **Art. 4 – Trasmissione delle liste di carico**

1. Le liste di carico vengono trasmesse al funzionario responsabile del procedimento di riscossione coattiva con cadenza quadrimestrale.

2. In ogni caso le liste di carico devono essere ricevute dal funzionario responsabile del procedimento di riscossione coattiva almeno 180 (centottanta) giorni prima che i singoli crediti cadano in prescrizione.

### **Art. 5 - Atto d'ingiunzione fiscale**

1. Il primo atto della riscossione coattiva è l'ingiunzione fiscale, che viene predisposta dal funzionario responsabile del procedimento di riscossione coattiva sulla base dei dati trasmessi dai vari responsabili del procedimento degli uffici preposti alla riscossione delle entrate tributarie.

2. Questa deve contenere espressamente i seguenti elementi essenziali:

- l'indicazione del soggetto debitore;
- l'indicazione del soggetto creditore;



- l'ordine di adempiere il pagamento della somma dovuta e l'indicazione dell'ammontare di quest'ultima, ovvero quella indicata nell'/negli avviso/i di accertamento, gli interessi, le spese di notifica e d'istruttoria;
- il termine entro cui adempiere (sessanta giorni dalla data della notifica);
- l'avvertimento della messa in atto delle azioni cautelari ed esecutive in caso di mancato pagamento;
- la motivazione su cui si fonda la pretesa impositiva;
- l'indicazione dell'autorità presso la quale è possibile proporre impugnazione, i termini e le modalità;
- l'indicazione dell'ufficio presso cui è possibile ottenere informazioni in merito all'atto ed adire il procedimento di riesame dello stesso in autotutela;
- l'indicazione del funzionario responsabile del procedimento;
- la sottoscrizione dell'atto da parte del Responsabile del Servizio Tributi.

#### **Art. 6 - Efficacia dell'ingiunzione fiscale come titolo esecutivo e come precetto**

1. L'ingiunzione fiscale è un atto amministrativo che costituisce titolo esecutivo speciale, di natura stragiudiziale, una volta notificato al soggetto debitore e da questi non impugnato entro 60 giorni dalla data di notificazione, o se impugnato, con ricorso rigettato.
2. Essa contiene gli elementi e, quindi, assolve, anche, la funzione di precetto.
3. In qualità di titolo esecutivo, essa è soggetta al termine di prescrizione ordinario decennale.
4. In qualità di precetto, la sua efficacia cessa trascorso un anno dalla sua notificazione.
5. Se nel termine di cui sopra, non è iniziata l'esecuzione, l'ingiunzione perde efficacia relativamente e limitatamente alla sua funzione di precetto.
6. Ai fini dell'avvio delle procedure esecutive, il Servizio rinnova l'efficacia del precetto tramite la reiterazione della notificazione dell'ingiunzione fiscale di cui sopra oppure tramite l'avviso di cui all'art. 50 del D.P.R. n. 602/73.

#### **Art. 7 - Opposizione all'ingiunzione fiscale**

1. Le controversie che attengono la predisposizione dell'ingiunzione fiscale e la sua notificazione, qualora questa abbia ad oggetto una pretesa impositiva di natura tributaria, sono di competenza della Commissione Tributaria Provinciale competente territorialmente.
2. Il ricorso deve essere proposto, a pena di inammissibilità, entro 60 giorni dalla data di notificazione dell'atto, che può essere impugnato solo per vizi propri.
3. Non sono proponibili le opposizioni di cui agli art.li 615 e 617 c.p.c.

#### **Art. 8 - Somme di modesto ammontare**

1. Non si fa luogo alla riscossione coattiva per gli importi inferiori ad € 30,00 comprensivo di sanzioni ed interessi.

#### **Art. 9 - Rimborso spese**

1. Sono poste a carico del debitore le spese di notificazione di tutti gli atti relativi alla riscossione coattiva, nonché le spese procedurali inerenti la formazione degli stessi, da determinarsi con apposita deliberazione della Giunta Comunale.
2. L'aggio di riscossione è posto a carico dell'Unione Valli e Delizie/Amministrazione Comunale.

#### **Art. 10- Interessi di mora**

1. In caso di mancato pagamento della somma ingiunta entro il termine indicato nella medesima, sono dovuti gli interessi di mora secondo quanto previsto dall'art. 30 del DPR N. 602/1973.

### **Art. 11 - Modalità di pagamento**

1. I pagamenti relativi alle somme ingiunte avvengono tramite la Tesoreria dell'Ente, mediante versamento su conto corrente postale "Comune di Ostellato - Riscossione Coattiva - Servizio di Tesoreria" ;

### **Art. 12 - Rateazione del pagamento**

1. Il funzionario responsabile del procedimento di riscossione coattiva può concedere, su richiesta del contribuente che versi in stato di temporanea situazione di oggettiva difficoltà economica, una rateizzazione del pagamento delle somme dovute per la cui riscossione coattiva sono state avviate le procedure.

2. La rateizzazione viene così modulata:

- presentazione istanza di rateizzazione al Servizio Tributi dell'Unione, su apposito modello messo a disposizione dall'Ufficio;
- per gli importi fino a € 50.000,00 la rateizzazione può essere concessa per un massimo di n. 72 rate;
- importo minimo della rata € 50,00 mensili oltre interessi;
- importo minimo rateizzabile € 100,00 comprensivo della somma dovuta a titolo di imposta, sanzioni, interessi ed eventuali spese per le procedure cautelari od esecutive attivate;

3. Il funzionario responsabile del procedimento di riscossione coattiva esaminata l'istanza di rateizzazione presentata dal contribuente, in caso di accoglimento, emana un apposito provvedimento contenente il piano di rateazione.

4. A seguito della concessione della rateazione, le misure cautelari e esecutive saranno sospese per un periodo pari a quello della rateazione.

5. In caso di mancato pagamento di due rate consecutive:

- il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;
- l'intero importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in unica soluzione mediante la revoca della sospensione delle procedure esecutive;
- il carico non può più essere rateizzato.

6. Sulle somme il cui pagamento è stato rateizzato si applicano gli interessi al tasso legale, maturati giorno per giorno e calcolati da quando le somme sono divenute esigibili. Nella prima rata vengono, inoltre, addebitate le spese di notifica dell'ingiunzione fiscale e le spese sostenute per le procedure cautelari e/o esecutive effettuate.

### **Art. 13 - Sospensione della riscossione**

1. Il contribuente può presentare una dichiarazione finalizzata ad ottenere la sospensione della riscossione coattiva, indirizzata al funzionario responsabile del procedimento di riscossione coattiva, ai sensi dell'art. 39 del DPR n. 602/1973; al ricevimento della dichiarazione il funzionario responsabile del procedimento di riscossione coattiva arresta immediatamente tutte le procedure messe in atto.

2. Quest'ultimo, nei successivi sessanta giorni, oltre alla comunicazione al debitore, emetterà il provvedimento di sospensione o sgravio, affinché la riscossione coattiva sia, rispettivamente ulteriormente sospesa o annullata, oppure avvertirlo dell'inidoneità della dichiarazione presentata a mantenere sospesa la riscossione, in modo tale che quest'ultima sia ripresa.

3. In caso di mancato invio da parte dell'Ente della comunicazione al contribuente e dei conseguenti provvedimenti nel termine di duecentoventi giorni dalla data di presentazione della dichiarazione di cui sopra, le somme indicate nella dichiarazione sono annullate di diritto e si intendono automaticamente discaricate.

### **Art. 14 - Azioni cautelari ed esecutive**

1. La scelta delle azioni cautelari e/o esecutive da esperire per il recupero del credito, sarà effettuata tenendo sempre in considerazione il criterio del costo/beneficio secondo i seguenti parametri:

- tipologia del credito

- importo del credito
- costo e tempi delle procedure cautelari ed esecutive
- eventuale contenzioso in atto

In caso di accertata impossibilità o non convenienza al recupero del credito il servizio attuerà le procedure di sgravio.

2. In prima istanza, il servizio effettuerà massivamente due procedure, una di natura cautelare (fermo amministrativo), l'altra di natura esecutiva (pignoramento presso terzi). In caso d'impossibilità a procedere come sopra, verrà eseguito il pignoramento mobiliare.

#### **Art. 15 - Fermo amministrativo**

1. Il fermo amministrativo può essere iscritto solo per debiti uguali o superiori ad € 250,00.

#### **Art. 16 - Azioni cautelari e conservative dei crediti**

1. Nel caso se ne ravvisi l'opportunità, il servizio può promuovere azioni cautelari e conservative nonché ogni altra azione prevista dalle norme ordinarie a tutela del credito.

#### **Art. 17 - Sgravio e rimborso**

1. Nel caso si renda necessario procedere ad uno sgravio parziale/totale oppure alla sospensione amministrativa dell'atto posto in riscossione coattiva, il responsabile del procedimento di competenza dovrà far pervenire uno specifico provvedimento, contenente le motivazioni e gli importi da sgravare, al funzionario responsabile del procedimento di riscossione coattiva il quale provvederà ad attuare le procedure necessarie e contestualmente ne darà comunicazione al contribuente.

2. L'eventuale rimborso di somme dovute sarà a cura del Comune.

#### **Art. 18 - Funzionario responsabile del servizio**

1. Il Responsabile del Servizio Tributi è il funzionario responsabile del procedimento di riscossione coattiva cui compete l'adozione e la sottoscrizione di tutti gli atti in cui si articola il procedimento.

#### **Art. 19 - Notificazione degli atti della riscossione coattiva**

1. La notificazione degli atti della riscossione coattiva viene effettuata dal messo notificatore di cui ai commi da 158 a 160 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296, nell'ambito territoriale corrispondente a quello del comune ove è stato nominato, ovvero dall'ufficiale giudiziario, e comunque in tutte le altre forme previste dalla legge.

#### **Art. 20 - Opposizione alle procedure di riscossione coattiva**

1. In relazione a crediti aventi natura tributaria, le opposizioni esecutive sono ammesse nei seguenti casi:

- l'opposizione regolata dall'art. 615 del codice di procedura civile è proponibile per le sole contestazioni inerenti la pignorabilità dei beni;
- l'opposizione regolata dall'art. 617 del codice di procedura civile è proponibile per le sole contestazioni inerenti i singoli atti dell'esecuzione.

2. E' proponibile, altresì, l'opposizione di terzi di cui all'art. 619 del codice di procedura civile, con le modalità stabilite dall'art. 58 del D.P.R. 602/73.

#### **Art. 21 - Rinvio dinamico**

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti regionali e statali.

2. In tali casi, nelle more della formale modifica del regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

#### **Art. 22 - Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento entra in vigore con effetto dal 1° gennaio 2017.